

XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 1

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

2ª COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

INDAGINE CONOSCITIVA SULL'APPLICAZIONE CONCRETA DELLA LEGGE N. 54 DEL 2006 IN MATERIA DI AFFIDO CONDIVISO

244ª seduta: mercoledì 29 giugno 2011

Presidenza del vice presidente CENTARO, indi del presidente BERSELLI

1° Res. Sten. (29 giugno 2011)

INDICE

Audizione di associazioni ed esperti in materia

	<i>CECCHI</i>	
- * BERSELLI	* DE TILLA	7
- * CENTARO	* EBOLI	15
	LOVATI	
	* MAGLIETTA	16
	* MICELA	12
	MUGLIA	
	* PINI	4
	VARIATI	9

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud: CN-Io Sud; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Futuro e Libertà per l'Italia: Misto-FLI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori, il presidente, Milena Pini, e la coordinatrice della Commissione minori, Manuela Cecchi; per l'organismo unitario dell'avvocatura, il presidente, Maurizio De Tilla, e la coordinatrice della Commissione famiglia, Nicoletta Variati; per l'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia, il vice presidente, Francesco Micela; per la Libera associazione donne divorziate e separate, il consigliere dell'associazione, Emanuela Eboli; per l'Associazione nazionale crescere insieme, il presidente, Marino Maglietta, e per l'Unione nazionale camere minorili, il presidente, Luca Muglia, e componente il direttivo, Paola Lovati.

Presidenza del vice presidente CENTARO

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di associazioni ed esperti in materia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'indagine conoscitiva sull'applicazione concreta della legge n. 54 del 2006 in materia di affido condiviso.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È oggi in programma l'audizione di associazioni ed esperti nella materia oggetto della nostra indagine. Sono oggi presenti, per l'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori, il presidente, Milena Pini, e la coordinatrice della Commissione minori, Manuela Cecchi; per l'organismo unitario dell'avvocatura, il presidente, Maurizio De Tilla, e la coordinatrice della Commissione famiglia, Nicoletta Variati; per l'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia, il vice presidente, Francesco Micela; per la Libera associazione donne divorziate

e separate, il consigliere dell'associazione, Emanuela Eboli; per l'Associazione nazionale crescere insieme, il presidente, Marino Maglietta, e per l'Unione nazionale camere minorili, il presidente, Luca Muglia, e componente il direttivo, Paola Lovati, che saluto e ringrazio per aver aderito al nostro invito.

L'indagine conoscitiva in titolo è volta ad ottenere delle valutazioni e delle considerazioni anche in ordine ai disegni di legge nn. 957 e 2454, che modificano la tematica in materia di affido condiviso. Si è ritenuto, da parte della Commissione giustizia, di far luogo ad un'indagine conoscitiva in quanto, a termini di Regolamento, questo consente la resocontazione stenografica delle audizioni e non solo un resoconto sommario, da cui trarre eventualmente le valutazioni e le considerazioni dei nostri graditi ospiti.

Per ragioni di tempo, chiedo ai nostri auditi di essere concisi nelle loro esposizioni; naturalmente, qualora lo ritengano opportuno, potranno far pervenire alla Commissione una relazione più esauriente e composita.

Lascio ora la parola ai rappresentanti dell'AIAF (Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori).

PINI. Sono l'avvocato Milena Pini, presidente nazionale dell'AIAF. Ringrazio l'Ufficio di Presidenza della Commissione giustizia del Senato e la senatrice Gallone per questo invito.

L'AIAF rappresenta un numero consistente di avvocati che sul territorio nazionale si occupano di diritto di famiglia e diritto minorile. Non ci interessiamo solo di separazioni o divorzi, ma anche delle diverse problematiche che incombono nella vita delle persone nell'arco della loro vita.

Tengo a sottolineare che intervengo in questa sede in qualità di avvocato; il mio sarà dunque un intervento fondato sulla nostra esperienza di difesa delle parti, per esse intendendo, di volta in volta, una madre o un padre. Quello che connota la nostra associazione da vent'anni a questa parte è la nostra volontà di tenere sempre presente l'interesse dei minori che, nell'ambito di una crisi dei genitori, della loro separazione o divorzio, sono sicuramente le parti più sofferenti.

I disegni di legge nn. 957 e 2454 di modifica della legge n. 54 del 2006, che sono stati presentati, sono da tempo oggetto di esame da parte della nostra associazione, che li ha confrontati, da un lato, con la nostra esperienza professionale, e, dall'altro con i dati ISTAT che risultano pubblicati e che purtroppo si fermano alla data del 2008.

A tal proposito, sollecito la Commissione giustizia del Senato ad acquisire dei dati più recenti – stante il grande interesse delle indagini svolte fino all'anno 2008 da parte dell'ISTAT – onde avere un quadro effettivo, reale e concreto della situazione delle separazioni e dei divorzi in Italia, soprattutto per quanto riguarda l'affidamento, il collocamento, l'assegnazione della casa e anche la quantificazione degli assegni a favore del coniuge e dei figli.

Questi dati, del resto, esistono già in quanto gli avvocati, nel momento in cui compaiono davanti al presidente del tribunale, sono tenuti

a compilare il modulo ISTAT, che peraltro nelle separazioni contenziose viene compilato anche dai cancellieri, quindi ci stiamo riferendo a dati già acquisiti dall'ISTAT. Torno a ribadire, però che purtroppo dal 2009 in poi tali dati non sono stati più elaborati.

Nello specifico dei disegni di legge, quello che abbiamo rilevato, e che viene anche riportato nel documento che abbiamo fatto pervenire alla Commissione, è quanto segue. Per quanto riguarda le modifiche apportate all'articolo 155, comma 2, primo alinea, del codice civile, ove risulta eliminato il riferimento all'interesse morale e materiale dei figli minori, segnaliamo l'opportunità di mantenere la norma originaria e, quindi, di mantenere l'interesse prioritario dei minori come criterio in relazione al quale il giudice è chiamato ad assumere dei provvedimenti.

Per quanto riguarda la proposta di introdurre un diritto paritetico dei genitori ad avere presso di sé i figli, previsto nell'articolo 155, comma 1, riteniamo che possa suscitare notevoli problemi laddove non si specifica che il provvedimento deve essere assunto tenendo presente l'età dei minori, la diversa residenza dei genitori e altri dati che sicuramente possono incidere sulla vita quotidiana dei figli. Quindi, in mancanza di questi elementi di riferimento, un provvedimento che disponga la presenza con tempi paritetici presso l'uno o l'altro genitore potrebbe veramente arrecare dei danni ai minori di età compresa tra zero e 18 anni, con tutte le diverse problematiche che i minori, in queste diverse fasce d'età, possono avere.

Un'altra questione molto controversa è quella che riconosce un diritto agli ascendenti e ai parenti di ciascun ramo genitoriale di chiedere al giudice di disciplinare il diritto dei minori al rapporto con essi. Voglio sottolineare che siamo assolutamente d'accordo per il mantenimento delle relazioni affettive dei nipoti con i nonni e con gli altri parenti di ogni ramo genitoriale, però consideriamo assolutamente improponibile il riconoscere la legittimazione attiva ad un nonno nell'ambito del procedimento di separazione o di divorzio che vede coinvolto il proprio figlio. Occorre infatti considerare che questo diritto dovrebbe essere riconosciuto ai quattro nonni (normalmente sono quattro) il che determinerebbe un processo familiare allargato con una conflittualità, a nostro parere, sicuramente maggiore di quella che già oggi può essere riscontrata in un procedimento di separazione contenziosa.

Siamo contrari anche all'eliminazione del parametro relativo al tenore di vita nella quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, perché non è affatto detto che la separazione possa di per sé creare una riduzione delle condizioni economiche di un genitore, essendo semmai vero che la separazione comporta una riduzione dei redditi e del tenore di vita per entrambi i genitori. Sicuramente la separazione è una situazione che procura sofferenza personale e spesso anche sofferenza di natura economica. Quindi spetterà al giudice valutare la situazione caso per caso.

Per quanto riguarda il mantenimento diretto, il problema di fondo è che, più che giuridicamente necessario, è utile fissare quantomeno un minimo di assegno di mantenimento a favore di un figlio perché questo con-

sente di individuare un punto di riferimento. In mancanza di quel riferimento, potremmo avere un genitore inadempiente, l'altro che provvede e che è nell'impossibilità di recuperare quanto ha già anticipato, perché per ottenerlo dovrebbe condurre un'azione ordinaria e non avrebbe neppure la possibilità di disporre di un titolo esecutivo. Anche in quel caso, il giudice dovrà valutare le differenti possibilità: si potrebbe prevedere un assegno di base e poi il genitore potrebbe direttamente assumersi una serie di altre spese. In realtà, confrontandomi con altri colleghi (siamo più di 2.000 sul territorio nazionale), è emerso che i padri da noi assistiti sono più propensi a versare un assegno omnicomprensivo per evitare la conflittualità determinata dal continuo via vai di biglietti e ricevute e dalle contestazioni sull'importo della singola ricevuta.

Sulla questione dell'assegnazione della casa familiare si è espressa la Corte costituzionale con la sentenza n. 308 del 2008, alla quale noi riteniamo si debba fare riferimento.

Abbiamo anche alcune perplessità in ordine all'opportunità di prevedere la *parental alienation syndrome* (PAS) sul piano normativo. Sicuramente vanno risolti i problemi là dove vi sia un genitore che pone all'altro il divieto di vedere il figlio.

Per quanto riguarda le norme processuali, invitiamo caldamente la Commissione giustizia del Senato (così come abbiamo già fatto con quella della Camera dei deputati) a provvedere ad una riforma organica del diritto di famiglia. Per quanto ci riguarda una riforma organica dovrebbe prevedere una unitarietà di competenze dinanzi ad un giudice unico e specializzato; peraltro, negli ultimi anni quasi tutti i Paesi europei si sono mossi proprio in tale direzione. Quindi, si dovrebbe prevedere un giudice che abbia competenza su tutti i problemi che sorgono nella vita di una persona, dalla nascita alla morte. A nostro avviso, questo giudice unico e specializzato potrebbe essere individuato in sezioni specializzate istituite presso i tribunali ordinari, che potrebbero eventualmente avvalersi, su determinate problematiche, anche di esperti, come psicologi, che però non facciano parte del collegio giudicante.

CECCHI. Signor Presidente, vorrei chiosare quanto evidenziato dall'avvocato Pini sottolineando la sofferenza che come avvocati proviamo
quando si deve applicare l'articolo 317-bis del codice civile alla fine di
una convivenza. Purtroppo il tribunale per i minorenni con il suo rito di
collegialità non emette mai provvedimenti che non escano – appunto –
dal collegio. Quindi, alla fine della convivenza ci troviamo senza provvedimenti provvisori ed urgenti per un lungo periodo e, dunque, senza assegno di mantenimento per i figli e senza modalità di frequentazione o di
affidamento. Rafforzo dunque in tal senso il concetto poc'anzi espresso
dall'avvocato Pini.

Anch'io ribadisco l'esigenza di prevedere sezioni specializzate perché, laddove avessimo un tribunale per la famiglia che ha sede nel distretto di Corte d'appello (come è oggi il tribunale per i minorenni), gli utenti di tutta la Regione dovrebbero recarsi per presenziare alle udienze,

ad esempio, a Firenze; ciò rappresenterebbe un costo molto oneroso per gli utenti. Sottolineo, oltre all'argomentazione addotta dall'avvocato Pini, che la scelta delle sezioni specializzate per gli utenti determinerebbe viceversa un'agevolazione in termini di costi.

Infine, vorrei precisare che quando si determina un affidamento e si stabiliscono modalità di frequentazione per un figlio, non si deve mai dimenticare che le famiglie sono diverse l'una dall'altra, sono «vestiti da cucire su misura». Pertanto, riteniamo che norme settoriali e rigide, che prevedono determinate condotte e condizioni, possano contribuire a peggiorare la situazione.

DE TILLA. Signor Presidente, ringraziamo anzitutto per l'invito a partecipare all'odierna audizione. L'Organismo unitario dell'avvocatura è sulle stesse posizioni dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (abbiamo preparato anche alcuni documenti comuni); su questo punto vi è un'assoluta assonanza che credo vi sia anche con altre organizzazioni rappresentative.

Vorrei svolgere alcune osservazioni ad integrazione, riservandomi di consegnare tutta la documentazione agli Uffici della Commissione.

Innanzi tutto, sottolineo che recentemente abbiamo svolto un grande convegno al quale hanno partecipato alcuni professori universitari che ci hanno presentato il codice, sostanziale e processuale, del diritto di famiglia tedesco. Al riguardo forse dovremmo smettere di fare interventi a pioggia. Ricordo che siamo stati gli antesignani, i primi in Europa, nella materia familiare con la legge del 1975; in seguito, però, abbiamo perso tempo con interventi di modifica che si sono susseguiti senza però avere un quadro complessivo.

A mio avviso, i relatori delle già citate proposte legislative dovrebbero ritirarle intervenendo in materia di diritto di famiglia attraverso l'introduzione di un vero e proprio codice recante norme anche di carattere processuale. Il codice della famiglia non deve essere solo una raccolta; infatti, i nuovi codici devono sempre armonizzare e razionalizzare (quando si parla di codice, si fa riferimento a qualcosa di per sé armonico). A nostro avviso, questo è un aspetto molto importante.

Quindi, bloccherei questo progetto, che peraltro è molto criticato (in realtà, vi sono istanze diverse, perché in questa materia si confrontano interessi, visioni ed istanze differenti). In ogni caso, constatato il grande impegno delle parti politiche, mi concentrerei per assicurare questo testo, che poi, anche se modificabile, sarebbe comunque consolidato nel tempo.

Inoltre, si è ormai compreso che l'obbligatorietà della mediazione deve essere eliminata perché non funziona. D'altra parte non ha mai funzionato nel nostro sistema, così come si è potuto verificare nelle materie del lavoro, delle locazioni ed anche familiare. Per lo svolgimento delle funzioni di mediazione vengono previste organizzazioni para-legali; sappiamo che il mediatore è una grande figura professionale, ma anche che non siamo preparati ad averne tanti da dedicare alle diverse controversie.

Insistiamo perché vengano approvati i disegni di legge congiunti, presentati dal senatore Benedetti Valentini e dalla senatrice Della Monica.

Sottolineo, poi, che – sembra una barzelletta – a fronte della proposta di eliminare l'obbligatorietà della mediazione è stata avanzata la controproposta di prevedere una durata di tre anni. Vorrei capire il significato di tutto ciò. Se la norma non funziona nella realtà ed è all'esame della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell'Unione europea, vorrei capire che significato abbia inventarsi una specie di transazione per cui invece di durare all'infinito, si stabilisce che la norma debba durare tre anni e non essere più rinnovabile!

Invito, dunque, a sospendere per il momento questa visione coercitiva di tipo statalista per la quale gli avvocati e le parti devono necessariamente passare attraverso il vincolo obbligatorio. Al riguardo posso affermare, avendo una lunga esperienza di 46 anni di professione, in parte anche in questa materia, che gli avvocati svolgono un grande ruolo di mediazione. Quasi tutte le separazioni consensuali – e se ne fanno un gran numero – sono il frutto dell'opera degli avvocati, i quali riescono a trasformare le separazioni giudiziali in separazioni consensuali. Ripeto che l'avvocatura effettua un grande lavoro di mediazione e, quindi, non si ravvisa l'esigenza di stabilire l'obbligatorietà della mediazione, escludendo l'avvocato e mettendo il cittadino davanti ad altri soggetti.

Peraltro, il Presidente del Consiglio di Stato, che è un grande giurista, ha proposto di inserire l'obbligatorietà anche per il processo amministrativo. In sostanza, per smaltire, potremmo prevedere per tutto il ricorso obbligatorio all'istituto della mediazione, così sistemeremmo definitivamente la giustizia nel mattatoio!

Pertanto, io espungerei – e sono d'accordo anche i colleghi – questa norma.

Vorrei aggiungere un'altra considerazione. L'affido condiviso è stato un istituto rispetto al quale molti giuristi hanno manifestato il loro dissenso. In realtà, ha avuto un suo periodo di sperimentazione. Ora si vuole intervenire nuovamente in questa materia che ha invece bisogno di un assestamento. L'affido condiviso è in qualche modo un istituto evolutivo, nel senso che lo si è introdotto nell'auspicio di cambiare la mentalità dei genitori al fine di stabilire nei confronti dei figli un approccio diverso. Allo stato, però, questo istituto è ancora in una fase di consolidamento, quindi prevederne una modifica in questa fase non è forse opportuno.

C'è una forte istanza nel Paese (mi riferisco a questioni come le coppie di fatto, le convivenze) a non creare diversità e discriminazioni, istanza cui corrisponde però anche una reazione.

I problemi in questo ambito non hanno ancora trovato soluzione e la giurisprudenza si sta muovendo proprio per risolvere alcune questioni.

La norma già di per sé non si può fissare in assoluto, in questi casi, poi, occorre considerare che si interviene su una materia molto delicata, Il Paese al riguardo è dunque chiamato a svolgere una approfondita riflessione, ovviamente senza esagerazioni, non stiamo parlando delle coppie gay. Ognuno sceglie il regime matrimoniale che vuole perché questa è

una decisione che spetta alle persone. Intervenire anche su questo punto in maniera discriminatoria ci sembra pertanto errato, fermo restando che probabilmente – e con ciò ritorno al concetto iniziale – il codice organico della famiglia dovrebbe avere una visione certamente laica, ove «laica» non significa «non cattolica», ma qualcosa di ben diverso. Il laicismo, infatti, non si contrappone al cattolicesimo, ma è la visione generale di una società pluralista, che contempera e comprende tutto, anche la visione cattolica e quella cristiana, senza contrapposizione e con equilibrio. Da questo punto di vista oggi le parti politiche in alcuni settori stanno svolgendo un buon lavoro (ciò vale anche per Governo e la maggioranza ed al riguardo noi avvocati non abbiamo critiche da avanzare, bensì apprezzamenti), pertanto non sarebbe male che a partire da questa visione globale ci si astenesse dall'attuare normative «a poggia» in materia familiare per immaginare qualcosa di più importante.

VARIATI. Vi ringrazio per l'invito. Mi riporto integralmente a quanto affermato precedentemente dalle colleghe dell'AIAF, rinviando anche al testo che abbiamo consegnato agli atti della Commissione e che contiene le nostre osservazioni al disegno di legge.

Un'ultima breve considerazione, solo per sottolineare che, secondo il parere dei maggiori esperti di neuropsichiatria infantile e psicologi per il bambino nella fase di separazione è bene mantenere un rapporto triangolare, per l'appunto costituito dal bambino e da entrambi i genitori. Gli esperti insistono anche nel dire che il bambino ha bisogno di stabilità e certezze. Purtroppo, però, ove le modifiche apportate all'articolo 155 del codice civile diventassero legge, potrebbero determinarsi effetti devastanti per una serena crescita dei minori, in particolare mi riferisco ai tempi paritetici di permanenza.

MUGLIA. La mia sarà solo una breve introduzione; successivamente interverrà la collega Paola Lovati, del gruppo legislativo della nostra associazione, che entrerà maggiormente nello specifico.

Vorrei solo fissare alcuni principi che la nostra associazione ha ritenuto meritevoli. Innanzitutto tengo a sottolineare che non c'è da parte nostra alcun tipo di pregiudiziale dal punto di vista ideologico sia per quanto riguarda la figura paterna, sia rispetto alla volontà di far prevalere a tutti i costi la funzione o la figura materna all'interno della relazione genitoriale, tant'è che la nostra associazione, dal punto di vista della sensibilizzazione culturale, ha sin dall'inizio sostenuto con tutte le sue forze e in tutti i modi l'affido condiviso. Nello stesso tempo siamo consapevoli che il principio di bigenitorialità debba avere una sua concreta applicazione, al di là delle enunciazioni di principio.

Il nostro obiettivo è quindi puntato sull'interesse del minore, di cui spesso si fa uso e abuso, ma che ormai è definito anche dall'articolo 24 della Carta di Nizza. Pertanto non vi è più possibilità di equivoco su ciò che è in concreto l'interesse del minore e riteniamo che le misure previste nei disegni di legge nn. 957 e 2454 in realtà non facciano altro che

esasperare la conflittualità all'interno della relazione genitoriale, il che conduce in qualche modo a perdere di vista l'interesse del minore, che da soggetto di diritti tende a ridiventare nuovamente l'oggetto di diritti. Rispetto a provvedimenti di questo tipo – che ho definito «blindati» – la preoccupazione è che le esigenze, le aspettative e l'interesse del minore possano subire delle limitazioni e nelle nostre osservazioni, articolo per articolo, abbiamo anche indicato a quale tipo di limitazioni intendiamo riferirci.

Sotto questo profilo, prima di lasciare la parola alla collega, vorrei effettuare tre osservazioni. In primo luogo, desidero sottolineare che i processi dell'affido condiviso sono processi culturali che vanno accompagnati in ogni modo, ma anche che se questi vengono blindati attraverso dei testi di legge, possono avere degli effetti collaterali non indifferenti sull'interesse del minore.

Seconda osservazione: le norme contenute nei citati disegni di legge in realtà riducono fortemente la discrezionalità del giudice. Per noi avvocati certamente sarebbe vantaggioso esasperare la conflittualità, bisogna però fare attenzione perché ridurre la discrezionalità del giudizio significa restringere la possibilità per il giudice di valorizzare l'interesse del minore nella contrapposizione della relazione genitoriale. Quindi il rischio è che, riducendo in maniera eccessiva e blindando, quindi dando poco spazio alla discrezionalità del giudice, la voce del minore possa essere limitata.

Terza osservazione. Mi sembra che il baricentro di questi disegni di legge si sposti nuovamente su posizioni adultocentriche, senza considerare e valorizzare fino in fondo l'esigenza, l'aspettativa e anche le «speranze» del minore nell'ambito di una contrapposizione genitoriale.

Lascio ora la parola alla collega Lovati che vi illustrerà l'oggetto della nostra relazione contenuta nella documentazione che abbiamo consegnato agli atti.

LOVATI. Richiamando i concetti espressi in precedenza dai colleghi avvocati che lavorano nel campo familiare minorile, non possiamo che riaffermare nuovamente la necessità che non si proceda, come invece ha fatto il legislatore in tutti questi anni, ad interventi settoriali visto che in tal modo si creano difficoltà enormi per le persone che sono poi quelle che hanno necessità di trovare tutela, ovvero i minori ed i genitori.

In riferimento a quanto segnalato dal collega De Tilla in precedenza, mi sembra importante segnalare la necessità che a trent'anni dalla riforma del diritto di famiglia si ponga finalmente fine alla disparità che esiste tra i figli in virtù di una decisione compiuta dai loro genitori, quella cioè di essersi o meno sposati.

L'altro rilevante problema concerne la frammentazione delle competenze. Sappiamo tutti che in questa materia operano più organi giurisdizionali (il tribunale dei minorenni, il tribunale ordinario e il giudice tutelare). Il Manuale di diritto minorile di Moro (che tutti noi abbiamo studiato) nel 2002, nell'annoverare l'assetto delle competenze in materia, individuava 55 tipologie di decisione attribuite al PM, 27 al tribunale ordinario e 48

al giudice tutelare. Voi comprenderete che in questa situazione diventa veramente difficile per tutti gli operatori della giustizia rendere un servizio in favore degli utenti. L'accorpamento di questa materia è quindi una richiesta accorata che noi giuristi rivolgiamo al Parlamento.

Inoltre, dobbiamo ricordarci che siamo in Europa. Il collega Muglia poc'anzi ha richiamato l'articolo 24 della Carta di Nizza che, dopo la firma del Trattato di Lisbona, è diventato un principio costituzionale multilivello anche per l'Italia. Il suddetto articolo prevede che tutti i provvedimenti giurisdizionali vengano assunti avendo come interesse preminente anzi migliore (il testo inglese utilizza il termine «best») quello della protezione e delle cure necessarie per il benessere del bambino attraverso relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo che ciò non sia in contrasto con il suo interesse. Nel nostro ordinamento, poi, l'articolo 30 della Costituzione stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio ed anche la Corte costituzionale, nel 1992, ha stabilito che quello è un diritto-dovere che trova nell'interesse del figlio la sua funzione ed il suo limite. Poi vi è l'articolo 147 del codice civile che ancora una volta, parlando dei doveri verso i figli, stabilisce che è dovere dei genitori provvedere al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, tenendo conto delle loro inclinazioni naturali, capacità ed aspirazioni.

Pertanto, non abbiamo bisogno di un'ennesima modifica per capire quali siano i diritti ed i doveri dei genitori perché già vi sono norme internazionali, dalla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York alla Convenzione di Strasburgo, dal regolamento europeo definito «Bruxelles bis» alla Carta di Nizza, ed il nostro ordinamento interno.

Dalla lettura dei due disegni di legge traspare un principio diverso da quello evidenziato da tali norme. Nei fatti questa riforma realizza una genitorialità divisa mediante la suddivisione dei tempi della vita del figlio in maniera paritetica. Peraltro, da un punto di vista giuridico sfido qualsiasi magistrato ad interpretare correttamente il termine «paritetico», che ha un significato matematico, credo che farlo significherebbe trovarsi nel caos più totale.

Oltre tutto, colpisce l'eliminazione – come evidenziato poc'anzi dalla collega Pini – del riferimento ai provvedimenti che il giudice deve assumere per pronunciare la separazione o il divorzio nell'interesse esclusivo del minore. Si sostiene che il riferimento non è stato tolto, ma solo posposto, cioè messo alla fine; noi, però, siamo giuristi e quindi sappiamo che posporre un concetto che dovrebbe essere posto all'inizio ha un grande significato.

Mi sembra utile fornire alla Commissione un altro elemento di valutazione (che, tra l'altro, abbiamo già evidenziato nel documento prodotto). Poiché siamo in Europa, dobbiamo osservare la situazione degli altri Stati europei. Come noto, la possibilità di un domicilio alternato attualmente esiste solo in Francia ed in Belgio. In Francia tale possibilità è stato inserita con una legge del 2002: sottolineo, però, che in quel Paese non si prevede l'obbligatorietà del domicilio alternato, ma solo una facoltà che può

essere concessa dal giudice qualora i genitori lo richiedano. Su Internet potete trovare (il testo è solo in francese) una interessante indagine che ha svolto il Ministero della giustizia francese sull'applicazione della legge con cui è stato introdotto il domicilio alternato. Dai dati emerge un risultato molto interessante: nonostante la facoltà introdotta dalla legge del 2002, nel 2007, a seguito di divorzio, la residenza del minore è stata quasi sempre individuata presso un solo genitore, salvo il riconoscimento del diritto di visita ed il mantenimento di significative relazioni e contatti. In particolare, nel 79 per cento dei casi, i minori figli di genitori divorziati risiedevano esclusivamente presso la madre; il 7 per cento era collocato nell'abitazione paterna, ma – altro dato molto interessante che invito tutti a considerare – si trattava di ragazzi in età adolescenziale (dai 14 ai 18 anni); solo un 3 per cento di bambini minori di due anni aveva la residenza presso il padre. Inoltre, in caso di divorzio congiunto solo un'esigua percentuale di genitori, pari al 16 per cento, ha richiesto la residenza alternata. Analoghe considerazioni possono svolgersi per i figli dei conviventi more uxorio, per i quali nel 92 per cento dei casi la residenza è stata fissata solo presso un genitore.

A questo punto, se si deve ragionare su una modifica, bisogna allora utilizzare le esperienze maturate là dove questa norma è stata già introdotta.

Infine, sottolineo che, in relazione al tenore di vita, l'eliminazione del riferimento alla vita condotta dal figlio durante la convivenza è una modifica che è stata introdotta prendendo in considerazione soltanto il punto di vista dell'adulto e non certo quello del figlio, il quale ha diritto anche nel caso di separazione a continuare ad avere identiche condizioni.

MICELA. Signor Presidente, parlo a nome dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia di cui sono il vice presidente.

Mi compiaccio nel verificare che la nostra posizione è sostanzialmente analoga a quella espressa dai colleghi dell'avvocatura, sia rispetto all'esigenza di avviare una riforma complessiva del sistema, sia rispetto agli allarmi lanciati per la carenza di norme processuali.

Così come altri organismi dell'avvocatura, anche l'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia ha predisposto un documento, approvato nello scorso mese di aprile (che consegnerò agli Uffici della Commissione), nel quale si manifesta la forte preoccupazione per l'eventuale approvazione di un provvedimento basato sui due disegni di legge in esame.

Desidero brevemente illustrare i motivi di fondo per cercare di esprimere il senso della posizione assunta. Nel diritto minorile vi sono norme a maglie larghe: il legislatore lascia sempre un'ampia discrezionalità al giudice. Quest'ultimo è invitato a valutare le circostanze del singolo caso concreto, perché tutti i casi sono diversi l'uno dall'altro. Questa situazione effettivamente non è tipica soltanto del diritto minorile; in tutti i campi del diritto ogni situazione è diversa dall'altra. In generale nel diritto non si

lascia questa discrezionalità al giudice, come invece avviene nell'ambito del diritto minorile. Personalmente, da giudice ho adottato decisioni inique per il caso concreto quando non sono stato giudice minorile, perché vi erano delle ragioni superiori, generali e astratte che andavano tutelate. Un contratto per un trasferimento immobiliare concluso in forma orale è nullo e nel caso concreto è iniquo che due persone che si sono messe d'accordo e hanno versato un prezzo non rendano attuale il trasferimento e la legge tollera che nel caso concreto vi sia una soluzione non equa. Questo perché vi sono delle regole e dei principi generali e astratti, delle esigenze di certezza che sono superiori al caso concreto.

Nel diritto minorile le questioni in gioco sono troppo importanti per sacrificare il caso concreto. Il legislatore si mantiene sempre un passo indietro perché le variabili del caso concreto sono varie e il danno che si verificherebbe nel singolo caso a un minore che cresce, e la cui personalità è in formazione, non è tollerabile. Quindi la discrezionalità che viene lasciata al giudice è a salvaguardia di questo interesse del minore che è diverso di volta in volta.

Di fronte a norme che sembrano ridurre questa discrezionalità quasi eliminandola, nel senso di escludere il riferimento all'interesse del minore come criterio per l'affidamento esclusivo perché l'interesse – si dice nella relazione – viene assunto, *a priori* dal legislatore, oppure quando si dà l'indicazione della cura in termini paritetici che trova come unica eccezione i casi di impossibilità materiale, e quindi non il caso di valutazione dell'interesse del minore, ci troviamo allora davanti ad una prospettiva che modifica radicalmente questi principi.

Mi chiedo, rispetto ai principi che sono stati affermati dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che sottolineano che questo interesse del minore banalmente è l'interesse a mantenere le migliori possibili condizioni per un suo sviluppo psicofisico (questo è l'interesse del minore, di crescere in modo equilibrato e funzionale alla formazione della sua personalità): è possibile prescindere dalle variabili del caso concreto e assumere, dal punto di vista del legislatore, una soluzione unica per tutte le situazioni? Questa è la domanda.

La Convenzione di New York, quando indica l'interesse del minore, non si rivolge al legislatore, ma a colui che decide. La Convenzione di New York, ma devo dire tutta la giurisprudenza della Corte europea, impone che la decisione sia conforme all'interesse del minore.

Ora, è possibile assumere per legge che le variabili del caso concreto vengano messe tra parentesi in nome di un'omogeneizzazione di tutte le situazioni? Quanto alla pariteticità di cura, mi chiedo come sia possibile che la situazione preesistente non abbia una rilevanza. È rilevante per un bambino che non conosce suo padre o che ha passato poco tempo con il padre o con la madre (ricordiamo che queste norme si applicano non soltanto in materia di separazione ma anche in caso di genitori che non convivano) imporre una pariteticità in nome dell'interesse del minore o non sarebbe meglio forse, proprio al fine di tutelare il suo sviluppo, lasciare al magistrato la valutazione delle variabili del caso concreto?

L'età del minore è una variabile che ha una sua importanza o un bambino di sei mesi e uno di 17 anni sono la stessa cosa? Non so che lettura verrebbe data delle norme in questione, ma certo è che una volta approvata un giudice si troverebbe a dover decidere che un bambino di sei mesi, che magari ha i genitori che abitano rispettivamente a Bologna e a Milano, debba risiedere sei mesi a Milano e sei a Bologna! Vogliamo veramente assumere la possibilità che il legislatore stabilisca un criterio valevole per tutti i minori senza lasciare alla magistratura specializzata la possibilità di valutare caso per caso, come per la verità ci impongono la Corte costituzionale e la giurisprudenza europea? Siamo sicuri che questa stabilità nei primi anni della vita, quella che viene considerata stabilità fisica, sia una stabilità secondaria, sulla base dell'assunto per cui un bambino ha bisogno solo della stabilità affettiva? Mi chiedo se qualche adulto abbia mai sperimentato che cosa significhi vivere in due abitazioni diverse.

Nella relazione si parla della teoria dell'attaccamento come se fosse uno dei tanti elementi da considerare e si cita un'indagine sociologica condotta mi pare in America, comunque in una situazione che non è certo quella italiana. Per i neuropsichiatri infantili è pacifico che il bambino abbia bisogno di una stabilità e nonostante ciò si vuole addirittura imporre per legge la doppia domiciliazione.

Condivido quanto è stato sottolineato circa il rischio che la legge, più che verso un affidamento condiviso, proceda verso un affidamento diviso. Ritengo, infatti, che alcune indicazioni e nello specifico quella del doppio domicilio, quella dei tempi paritetici, quella della predeterminazione dei capitoli di spesa ripartiti – come se le esigenze di un bambino fossero schematizzabili come un bilancio aziendale – cui si va ad aggiungere la possibilità per i nonni di rivendicare all'interno del giudizio di separazione un proprio spazio, diano l'idea di una concezione del dopo separazione che porta ad una frammentazione e ad una parcellizzazione della vita del bambino.

Personalmente ritengo che le parti più importanti e di valore del provvedimento sull'affidamento condiviso siano rappresentate da quelle norme – ad esempio l'articolo 709-ter del codice di procedura civile – che spingono i genitori ad integrare l'idea che la presenza di un genitore che non esclude l'altro. Ciò detto, occorre considerare però che il bambino, quando perde il proprio ambiente familiare, si trova a perdere proprio questa unità che ha interesse a recuperare.

La terza ed ultima riflessione riguarda i nonni. Attualmente i nonni hanno una loro posizione che possono far valere e nel nostro ordinamento la fanno valere davanti al tribunale dei minorenni. Io da giudice minorile quale sono stato per lungo tempo ho affrontato diverse situazioni nelle quali i nonni rivendicavano un loro spazio. La *ratio* per la quale ci si rivolge al tribunale dei minorenni è data dal fatto che quest'ultimo si occupa della correttezza dell'esercizio della potestà. Quindi un genitore che esercita correttamente la potestà normalmente non pone ostacoli a fronte del rapporto tra i figli e i nonni. Quando invece il nonno vede

leso l'interesse del minore, si rivolge proprio al tribunale dei minorenni, dove si censura la potestà dei genitori.

Per quale motivo allora bisogna prevedere invece uno spazio ai nonni in un procedimento in cui non si sta parlando del cattivo esercizio della potestà? Se siamo in un giudizio di separazione, non è in discussione la correttezza dell'esercizio della potestà. Il rischio che è stato sottolineato da più parti è proprio quello di incoraggiare la giurisdizionalizzazione di qualsiasi possibile problema. Altra cosa è il fatto di rivolgersi al giudice minorile perché si ritiene che i genitori non facciano il loro dovere nei confronti dei minori, ma questo è un evento eccezionale. Questo è un problema di delimitazione dell'invasione dello Stato nella potestà dei genitori.

Tenete presente che questa posizione comune dei vari organismi degli avvocati rispetto a tutte le tematiche è estremamente significativa e lo è tanto di più proprio nei confronti dei nonni, dove è evidente l'interesse contrario di chi svolge l'attività professionale ad avere più persone che necessitano dell'intervento degli avvocati. Eppure io con compiacimento vedo che tutti coloro i quali svolgono il loro lavoro con specializzazione si rendono conto che questo complicherebbe enormemente la conflittualità all'interno della famiglia, generando confusione e fomentando ulteriore conflittualizzazione.

Concludo ribadendo l'esigenza di una riforma complessiva del sistema e di una riforma processuale, così come la necessità di incoraggiare, anche dal punto di vista normativo, questa specializzazione negli operatori, per essi intendendo sia i magistrati che gli avvocati.

EBOLI. Signor Presidente, con la mia presenza desidero dare voce ad un pensiero più popolare, che viene dal confronto con l'utenza diretta.

La LaDDes nasce alla fine degli anni Novanta come associazione per donne separate e divorziate; successivamente diventa LaDDes *family*, accogliendo tra i suoi soci anche altre figure parentali e oggi è un osservatorio della famiglia a trecentosessanta gradi che vede accanto alle madri anche la presenza di padri.

Ho ascoltato gli interventi poc'anzi fatti, per quanto mi riguarda, dal mio osservatorio verifico come la legge si cali sulla realtà esprimendosi diversamente da come dovrebbe. Si pensa alla categoria delle donne contrapposta a quella degli uomini quando non sempre le cose sono in questi termini. I bravi padri e le brave madri viaggiano nella stessa categoria e forse si contrappongono a quella negativa di chi non vuole assumere il ruolo genitoriale nel migliore modo possibile.

La tutela del minore è in assoluto l'obiettivo della LaDDes *family* e di tutte le associazioni che collaborano con la nostra. Ci sono genitori – mi riferisco alla categoria dei bravi genitori – che desidererebbero veder applicato l'istituto dell'affidamento condiviso per come è stato normato.

Rispetto alla considerazione secondo cui al giudice dovrebbe spettare la possibilità di scegliere a discrezione, in ordine alla particolarità della situazione e della famiglia, sono indotta a chiedermi perché allora spesso quasi mai tenuta in considerazione.

2^a Commissione

ci si imbatta in sentenze omologate, praticamente tutte uguali. Concordo pienamente, rispetto alle modalità pratiche di attuazione, sul fatto che bisognerebbe valutare a seconda della situazione, ma i casi che noi trattiamo dimostrano l'esatto contrario, cioè che spesso le decisioni sono indifferenziate; sottolineo, quindi, come la specificità delle situazioni non venga

Quanto al mantenimento diretto e alla questione della pariteticità, vorrei svolgere alcune brevi osservazioni. Innanzi tutto, per pariteticità si intende quella relativa agli obblighi di cura, di mantenimento, di istruzione e di educazione e non ai tempi. Dunque, la pariteticità si può esprimere in modo diverso, in base alle situazioni che abbiamo davanti; l'importante è che di fronte alla legge il padre e la madre siano obbligati a prendersi cura con lo stesso impegno, nei tempi e nei modi specifici di quella famiglia.

Quanto al mantenimento diretto, voglio esprimere inoltre una opinione da donna, che fa parte anche del Coordinamento donne della CGIL. Vi assicuro che le donne sono stanche della delega che spesso viene data loro di gestire l'aspetto economico ed organizzativo dei figli (ad esempio, tempi ed impegni). Il mantenimento diretto obbliga alla divisione dei capitoli di spesa, ma nel momento in cui i capitoli di spesa sono suddivisi entrambi i genitori devono praticarli: se il padre si occupa dello sport, non solo deve provvedere al relativo capitolo di spesa, ma deve partecipare anche alla vita del figlio in quel settore. Non si tratta, dunque, solo di una questione economica ma di relazioni e costruzione di rapporti affettivi adeguati.

Ribadisco quindi che è molto importante la presenza di entrambi i genitori nella vita dei figli. Numerosi studi, anche quelli poc'anzi citati in relazione alla situazione francese, inoltre testimoniano che in quei pochi casi in cui vi è un domicilio alternato i bambini stanno meglio. Si tratta effettivamente in Italia di pochi casi nei quali però – ripeto – i bambini vivono meglio.

MAGLIETTA. Signor Presidente, ringrazio anzitutto per l'opportunità offertaci.

Il mio intervento rimarrà su un terreno più «sociale». Mi riservo inoltre di consegnare una documentazione replicando punto per punto a quanto affermato dall'AIAF. Ho constatato con piacere che gli equivoci sono tanti rispetto alla proposta di legge; ciò mi conforta perché, se non ci siamo spiegati bene, siamo ancora in tempo per farlo e quindi è possibile avvicinare le distanze.

Sono state dette tante cose che in realtà la proposta di legge non prevede. Mi riferisco, innanzi tutto, alla questione dell'uguaglianza dei tempi. Invito chiunque abbia la capacità di leggere un testo giuridico (che sicuramente hanno tutti i presenti) a considerare il fatto che il termine «paritetico» è posizionato nel testo là dove si fa riferimento all'obbligo di provvedere e di prendersi cura del figlio e quindi è collegato all'impegno e non ai tempi. Nel testo la parte relativa ai tempi viene prima, cioè là

2ª COMMISSIONE

dove si stabilisce il diritto del figlio ad un rapporto equilibrato e continuativo: i tempi sono inseriti in quel punto del testo; dopodiché si afferma che pariteticamente i due genitori devono provvedere ai bisogni del figlio. Questo è un discorso qualitativo e riguarda il sacrificio che i genitori sono tenuti a fare, poc'anzi evidenziato dalla rappresentante dell'associazione LaDDeS.

Quanto alla questione del domicilio alternato, non voglio polemizzare, ma sottolineo che i tanti comunicati arrivati a pioggia parlano di doppia residenza. Anche la legge francese usa l'espressione «résidence partagée»; invece la proposta al nostro esame parla di «domicilio». Avere due domicili (il termine domicilio viene dalla parola «domus») significa avere due riferimenti abitativi, cosa che mi sembra logica. Ricordo che nel 2006 il varo della legge n. 54 fu celebrato come una rivoluzione copernicana. Ricordo anche che nel 2005 fu la Camera dei deputati ad esprimersi sul provvedimento e rammento che ci fu un solo voto contrario, 35 voti di astensione e centinaia di voti a favore. L'idea era quella di passare da un modello monogenitoriale ad uno bigenitoriale, con il coinvolgimento di entrambi i genitori. Si auspicava, però, un coinvolgimento concreto e non astratto, cioè si voleva far passare un diverso modello. Il vecchio affidamento prevedeva un solo genitore accudente ed una sola casa di riferimento e stabiliva che l'altro genitore dovesse passare il denaro per provvedere ai bisogni del figlio messi in capo ad un solo genitore. Nel momento in cui si è stabilito che gli affidatari sono due e si è fatta la grande «scoperta» della bigenitorialità, è ovvio che il luogo principale degli affetti, degli interessi e degli affari non sia più uno, ma due.

Dunque, si tratta semplicemente di un'indicazione di principio per ricordare al potere giudiziario che la legge non prevede più quei provvedimenti che stabiliscono i fine settimana alternati, gli assegni da trasmettere da un genitore all'altro e così via, con tutto il bagaglio della monogenitorialità ed anche che continuando su questo piano ci si pone fuori dalla legge, e si opera *contra legem*. Le norme previste nei disegni di legge in esame sono pertanto volte a dare una sorta di scrollata e a sottolineare che questo non è quello che si voleva realizzare.

Vorrei ricordare brevemente la storia della riforma. La riforma arriva in Parlamento nel 1994 e ha una base popolare rappresentata proprio da quei buoni genitori di cui si è prima parlato, che volevano un modello diverso di genitorialità. La resistenza che troviamo oggi nell'applicazione della legge attraverso la sua riscrittura è la stessa che abbiamo incontrato per 12 anni. Oggi in queste audizioni stiamo chiedendo all'oste se il vino è buono. Per quale motivo altrimenti per cinque anni abbiamo visto l'invenzione del genitore collocatario che fa le stesse cose dell'affidatario, che riceve l'assegno e provvede a tutto lui? Con ciò non intendo dire che siamo di fronte ad un capo d'accusa, ma ad una scelta. È evidente che nella cultura e nella convinzione – in assoluta buona fede – della magistratura e dell'avvocatura c'è il modello monogenitoriale, solo che vige una legge che stabilisce un'altra cosa.

Vorrei poi sottolineare una stravaganza. Prima ho sottolineato che a favore della legge ci si espresse all'epoca con un plebiscito, stando così le cose, avrebbero dovuto essere i fautori del modello monogenitoriale a tornare in Parlamento e a segnalare la necessità di cambiare la norma perché ritenuta insoddisfacente. Nonostante il voto a favore della norma essa si trova però ad essere saccheggiata e svuotata nei suoi contenuti, ci troviamo cioè di fronte ad una situazione in cui chi era prevalso nel confronto amplissimo – che aveva richiesto 12 anni di discussioni e audizioni su audizioni al fine di scegliere la cosa migliore nel best interest della prole – si trova a misurarsi con la conservazione del modello monogenitoriale. Ragion per cui si è costretti a tornare a bussare alla porta del legislativo per riuscire ad ottenere il rispetto di una legge già in vigore. Tengo infatti a ribadire che il mantenimento diretto già è previsto a dispetto di quello che scrivono Dogliotti nella sentenza n. 23411 del 2008 e Felicetti l'anno dopo. I tempi equilibrati e continuativi nel rapporto sono già contemplati in una legge dello Stato. Chiaramente si è costretti a domandare di nuovo udienza.

Vorrei sottolineare pochi altri aspetti, riservandomi di depositare un'ampia relazione.

I dati sono preoccupanti. Quando si dice che abbiamo il 72 per cento (poi pervenuto al 78 e all'82 per cento) di affidamenti condivisi nelle consensuali e il 52 per cento nelle giudiziali, stiamo contemporaneamente indicando le percentuali degli affidamenti esclusivi, ovvero (se si pensa all'articolo 155-bis del codice civile) quanto spesso un genitore è pericoloso per i propri figli. Dunque, noi siamo in realtà di fronte ad un fallimento, in quanto stiamo sottolineando che il 20 per cento dei genitori ha delle carenze preoccupanti nei confronti del figlio e che nelle giudiziali tale percentuale raggiungerebbe addirittura la metà dei casi. Tutto questo lo si può però considerare credibile? A mio avviso no. Dobbiamo pertanto riflettere e ammettere, soprattutto per quel delta del 30 per cento – un'enormità – fra le consensuali e le giudiziali, che permane il vecchio sistema per cui l'affidamento che un tempo si chiamava congiunto non si concede se c'è una conflittualità elevata.

Voi direte che questa è solo un'interpretazione e che la conflittualità (l'abbiamo detto con la sentenza n. 16593 del 2008 della Cassazione) non rileva. Le cose, tuttavia, non stanno così, perché la Cassazione (sentenza n. 11062 del 2011) ha di nuovo rispolverato la questione della conflittualità. Ciò vuol dire che se c'è conflittualità elevata non si concede l'affidamento condiviso. Non si è d'accordo nemmeno sui termini, ma non è certo questo che preoccupa, per quanto mi riguarda la definizione potrebbe anche essere «affidamento concordato», quello che mi interessa è che nella vita del bambino non si stia vivendo la doppia genitorialità.

Presidenza del presidente BERSELLI

(Segue MAGLIETTA). Stiamo continuando a trasferire denaro e compiti di cura, e a privare il bambino dei suoi diritti.

Concludo segnalando che non condivido assolutamente che in nome di un interesse del minore soggettivamente valutato, si privi un cittadino dei suoi diritti soggettivi e indisponibili.

PRESIDENTE. Mi scuso per non aver potuto presenziare all'odierna audizione a causa di un precedente impegno presso la Camera dei deputati.

Naturalmente chi è stato audito oggi può lasciare agli atti della Commissione una documentazione sicuramente molto gradita; diversamente potrà farla pervenire. In via informale vi segnalo che se qualcuno dei nostri ospiti è interessato ad assistere alle prossime audizioni, per ascoltare e non per intervenire, potrà certamente farlo. Questa è una materia delicata, ci sono delle posizioni contrapposte, ci sono degli interessi abbastanza conflittuali, quindi bisogna che ognuno rinunci a qualcosa se vogliamo arrivare ad una sintesi.

Saluto pertanto i nostri auditi, ringraziandoli per il contributo offerto ai nostri lavori, dichiaro conclusa l'audizione odierna e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,20.